

## CONTRATTO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE – PARCOMETRI

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, che dichiara di agire in quest'atto nella sua veste di \_\_\_\_\_ della società: SO.G.E.T. SPA, con sede legale in Pescara (PE), Via Venezia n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Pescara : 01807790686, di seguito, solo "SO.G.E.T. SPA", o Concedente.

e

Dott. Giovanni de Marinis, nato a Ortona, il 07/05/1955, e residente a Ortona, Via D. Pugliesi n. 28, C.F.: DMRGNN55E07 che dichiara di agire in quest'atto nella sua veste di Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Demografici del Comune di Ortona, con sede in Ortona (CH), Via V. Cavour n. 245, P. IVA 0001496206952, di seguito, solo "Comune di Ortona" o Utilizzatrice.

Premesso che:

(a) la Concedente dispone di nr. 2 parcometri per il pagamento del corrispettivo della sosta nei parcheggi a pagamento, già installati in P.za S. Francesco, ed utilizzabili ai fini dell'incasso dei corrispettivi considerato che detta P.za S. Francesco e V. C. Bernabeo è individuata quale area destinata a parcheggi a pagamento;

(b) Il Comune di Ortona deve provvedere all'incasso dei corrispettivi sopraindicati;

### Articolo 1

Oggetto e durata del contratto.

1. La Concedente concede in noleggio alla Utilizzatrice, che accetta, i parcometri per il pagamento del corrispettivo della sosta nei parcheggi a pagamento installati in P.za S. Francesco
2. Il presente contratto prende inizio alla data della sottoscrizione del presente contratto e dura sino al 31/10/2015.
3. Alla scadenza, il contratto cessa senza necessità di alcuna disdetta, essendo esclusa la rinnovazione tacita.

### Articolo 2

Obbligazioni della Concedente.

La Concedente dichiara: (a) che i beni sono in stato di perfetta efficienza e prontezza all'utilizzazione; (b) che i beni rispondono a tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti in relazione alla loro tipologia. Trattandosi di contratto di noleggio operativo, nessuna responsabilità è assunta dalla Concedente con riguardo all'utilizzazione dei beni; questa pertiene esclusivamente all'Utilizzatrice.

La Concedente si obbliga alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla fornitura di quanto necessario per il normale funzionamento dei beni; saranno esclusi, salvo diverso accordo scritto tra le parti, la riparazione di danni e/o malfunzionamenti dei beni dovuti ad atti di vandalismo, eventi naturali, negligenza, uso improprio o inosservanza da parte della Utilizzatrice delle specifiche dei beni e delle istruzioni della Concedente, la riparazione di parti esterne, verniciature o fregi dei beni, di parti meccaniche costituenti la struttura degli stessi, di cassaforte, porte, controporta, sostegni, serrature e chiavi; la manutenzione e/o riparazione di apparecchiature o accessori di beni non installati dalla Concedente o da personale da questi autorizzato; la disinstallazione ed il riposizionamento dei Beni; tutte le riparazioni conseguenti ad interventi di manutenzione o modifiche effettuate da personale diverso dalla Concedente, senza il suo consenso, o dall'Utilizzatrice senza l'osservanza delle istruzioni impartite dalla Concedente; personalizzazioni, programmazioni e aggiornamenti:

### Articolo 3

Modalità di utilizzazione. Restituzione

1. L'Utilizzatrice si obbliga:

(a) a servirsi dei beni esclusivamente per l'attività di riscossione del corrispettivo della sosta nei parcheggi a pagamento e custodire i medesimi con la diligenza del buon padre di famiglia;

(b) a segnalare alla Concedente prontamente l'insorgenza di guasti o malfunzionamenti di qualsiasi tipo;

2. E' data facoltà alla Concedente di accedere in qualsiasi momento al luogo ove i beni si trovano per effettuare visite di verifica circa il rispetto degli obblighi previsti al comma precedente.

3. L'Utilizzatrice si obbliga a restituire i beni all'estinzione del rapporto derivante dal presente contratto – da qualunque causa essa dipenda -nelle stesse condizioni in cui essi sono state inizialmente consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso consentito. Le parti redigeranno sintetico verbale di restituzione recante la descrizione dei beni, nonché del loro stato di manutenzione.

4. Entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla restituzione, la Concedente, per il tramite di comunicazione scritta effettuata con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo di fax, ha l'onere di segnalare all'Utilizzatrice eventuali guasti, danneggiamenti o malfunzionamenti dipendenti da uso improprio o da violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, addebitando i relativi costi di riparazione e/o ripristino. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, i beni si intendono restituiti nelle condizioni di cui al precedente comma 3.

#### Articolo 4

Canone.

1. Il canone mensile di locazione viene convenuto così come di seguito stabilito:

- in euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) + I.V.A per ciascun parcometro;

2. Il canone sarà pagato in rate mensili, a seguito di presentazione di fattura;

#### Articolo 5

1. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

2. Qualunque modifica al presente contratto deve farsi, a pena di nullità, in forma scritta.

3. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, come per esempio quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, integrazione, rescissione, annullamento, risoluzione, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Chieti.

4. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso con oneri a carico della parte inadempiente.

In Ortona, il \_\_\_\_\_

La Concedente

SO.G.E.T. SPA

L'Utilizzatrice  
Comune di Ortona